



Comune di  
**Villa San Giovanni in Tuscia**  
Provincia di Viterbo



Ordinanza n. 29/2013

**IL SINDACO**

**Considerato** che il crescente numero di **cani, gatti ed animali di affezione** in genere vaganti nel centro urbano sta causando notevoli inconvenienti sia di natura igienico-sanitaria che di pericolo sia per la pubblica incolumità che per gli animali stessi e che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e delle conduzione dell' animale e ne risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall' animale stesso;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito per salvaguardare la salute e la sicurezza pubblica e degli animali ed il decoro urbano;

**Vista** la L. n° 189 del 20/07/2004 di modifica del Codice Penale;

**Vista** la L. n° 281 del 14/08/1991 e la Legge Regionale 34 del 21/010/1997 e succ. mod.;

**Vista** l' Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

**Visto** il D.P.R. n° 320 del 08/02/1954 Regolamento di Polizia Veterinaria;

**Visto** il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

**Visto** il D. Lgs. del 18/8/2000 n. 267;

**Viste** le disposizioni vigenti in materia;

**ORDINA**

**PER TUTTI I POSSESSORI DI ANIMALI DI AFFEZIONE**

1. A tutti i detentori e/o conduttori di animali di attenersi scrupolosamente alle suddette norme riguardo al modo di detenere e/o condurre animali su aree pubbliche e private ad uso pubblico o aperte al pubblico;
2. Inoltre è fatto loro obbligo di evitare che essi sporchino il suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico e/o aperto al pubblico, altrimenti di rimuovere gli escrementi con idonea attrezzatura e depositarli nei pubblici raccoglitori di rifiuti solidi;
3. È fatto obbligo ai conduttori di animali su aree pubbliche e private ad uso pubblico o aperte al pubblico di munirsi di apposita ed idonea attrezzatura per la raccolta delle feci e di mostrarla a richiesta degli addetti al controllo;
4. È vietato introdurre animali all' interno di parchi e giardini pubblici.

**SPECIFICAMENTE PER TUTTI I POSSESSORI/CONDUTTORI DI CANI**

5. Di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
6. Portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischi per l' incolumità di persone o altri animali o su richiesta delle Autorità competenti;
7. Di affidare il cane a persone in grado di gestirlo;
8. a) Di evitare che essi sporchino il suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico e/o aperto al pubblico; a tale scopo è fatto altresì obbligo durante la conduzione dell' animale di portare appositi sacchetti, palettina e disinfettante od ogni altro mezzo idoneo a tale scopo e di mostrarla a richiesta degli addetti al controllo.  
b) In caso di deiezione da parte dell' animale è fatto obbligo di rimuoverle con idonea attrezzatura di cui alla lettera a).
9. Che ogni cane deve essere dotato di microchip ed assicurato contro eventuali danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall' animale stesso;

**SANZIONI**

- **In caso di violazione ai punti 2 e 8 lett. (b i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 150,00);**
- **In caso di violazione ai punti 3 e 8 lett. (a i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 75,00);**
- **In caso di violazione dei punti 5 e 6 i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 150,00;**
- **Le altre violazioni saranno punite ai sensi della normativa vigente in materia.**

E' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 689 del 24/11/1981.

L'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Il personale della Polizia Locale, il personale incaricato della ASL e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art.3, c.4 della L. 241/90 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L.1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia..

Dalla Residenza Municipale, 07/06/2013.

F.to IL SINDACO  
Ing. Giulianelli Mario